



COMUNE DI CELENZA VALFORTORE

PROVINCIA DI FOGGIA



Via C. Alberto n. 2 - C.a.p. 71035 - Tel. 0881 554016 - Fax 0881 554748 - Sito web: www.comune.celenzavalfortore.fg.it

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DI SOSTEGNO AGLI INQUILINI BISOGNOSI-LEGGE 431/1998- ANNO 2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Visti: l'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431; il decreto del ministro dei lavori pubblici 7 giugno 1999 (in G.U. 19 luglio 1999 n.167); la delibera della Giunta Regionale n. 1468 del 2 agosto 2018; Richiamata la determinazione del Settore AA.GG. n. 144 Reg. Gen. con la quale è stato approvato il bando per l'assegnazione del contributo in oggetto, nel quale, in conformità al combinato disposto degli artt.

- i requisiti minimi per l'accesso ai contributi;
- l'entità e le modalità di erogazione dei contributi;
- i principi di gradualità tesi a favorire i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone sul reddito stesso;

RENDE NOTO

Per l'anno 2016 il contributo di sostegno agli inquilini bisognosi, di cui alle norme sopra richiamate, sarà attribuito in applicazione dei seguenti criteri:

1) **REQUISITI PER ACCEDERE AI CONTRIBUTI.** La concessione del contributo è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- a)- cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea ovvero cittadinanza di altro Stato extra U.E. e titolari di carta di soggiorno o di permesso di validità;
- b)- residenza nel corso dell'anno 2016 nel Comune di Celenza Valfortore;
- c)- non beneficiare, per lo stesso titolo, di contributi da parte della Pubblica Amministrazione;
- d)- essere titolari di contratto di locazione ad uso abitativo per alloggi di proprietà privata siti nel Comune di Celenza Valfortore accatastati con caratteristiche tipologiche di edilizia economica popolare (abitazione rientrante nelle categorie catastali A/3, A/4) e con superficie utile non superiore ai 95 metri quadrati, fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari formati da sei persone ed oltre, con contratti debitamente registrati e in regola con i versamenti dell'imposta riferita all'anno 2016;
- e)- insussistenza di vincolo matrimoniale o di parentela o affinità entro il 2° grado con il locatore;
- f)- non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare su tutto il territorio nazionale e non aver ottenuto in qualunque luogo l'assegnazione in proprietà di un alloggio costruito con contributi pubblici o finanziamenti agevolati; sono fatti salvi i casi di provvedimento sindacale di inagibilità o inabitabilità dell'alloggio e di genitori separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico (art. 6 L.R. n. 45 del 15.11.2017);
- g)- non essere assegnataria di immobili di ERP e/o conduttori di immobili ad uso abitativo di proprietà del Comune;
- h)- non aver richiesto in sede di dichiarazione dei redditi la detrazione dei redditi d'imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale con contratto stipulato ai sensi della L. 431/1998;
- i)- essere titolari di redditi derivanti da lavoro dipendente. Saranno ammesse a contributo le domande presentate da lavoratori autonomi o con un reddito misto con una componente da lavoro autonomo, esclusivamente nel caso in cui i relativi nuclei familiari si trovino nelle seguenti situazioni di particolare debolezza sociale:
 - includono ultrasessantacinquenni e/o disabili;
 - presenza di n. 3 figli minori a carico;
 - nucleo composto da un solo genitore e con figli minori;
 - nucleo familiare affidato ai Servizi Sociali a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile;
- l)- possesso di reddito annuo imponibile complessivo non superiore a € 13.050,00 (corrispondente a due pensioni minime INPS), rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14 per cento;
- m)- possesso di reddito annuo imponibile complessivo non superiore a € 15.250,00 (corrispondente al reddito determinato dalla Regione Puglia con delibera di G.R. n. 1468 del 2.08.2018), rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24 per cento.

I requisiti di cui alle lettere f) e g) sono riferiti a tutti i componenti del nucleo familiare. Relativamente ai genitori separati o divorziati di cui alla precedente lett. f si precisa che sono richiesti i seguenti requisiti specifici (artt. 2 e 3 comma 2 L.R. 45/2017): residenza in Puglia da almeno 5 (cinque) anni; situazione di grave difficoltà economica a seguito di pronuncia giurisdizionale, di reddito inferiore o pari al doppio dell'importo per l'assegno sociale minimo (€ 448,07 mensili).

Per l'accertamento dei requisiti di cui alle lettere l) e m), l'ammontare dei redditi da assumere a riferimento è quello risultante dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2016 (presentata nel 2017). Il valore dei canoni di locazione è quello risultante dai contratti regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori. Per la determinazione del reddito vanno inoltre computati gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli essentasse, fatta eccezione per i contributi socio-assistenziali non permanenti.

In caso di reddito pari a zero e/o per i casi in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito sia superiore al 90%, il richiedente dovrà presentare anche autocertificazione in cui attestati espresamente di essere assistito dai Servizi Sociali del Comune oppure dichiarazione relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone, o nel caso in cui dichiari di ricevere sostegno economico da altro soggetto indicazione delle generalità di quest'ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l'ammontare del reddito percepito, che deve risultare congruo rispetto al canone versato.

2) CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA E PER LA GRADUAZIONE DEI CONTRIBUTI. Nel rispetto dei principi stabiliti dall'art.2, comma 3, del D.M. 7 giugno 1999,

al fine di privilegiare i nuclei familiari con redditi più bassi e/o con elevate soglie di incidenza e, fra essi, i nuclei familiari più numerosi, sarà formata una graduatoria attribuendo un punteggio compreso fra un minimo di punti 50 ed un massimo di punti 100 per ognuno dei seguenti elementi:

- reddito complessivo del nucleo familiare come definito dall'art. 1, comma 2, del D.M. 07/06/1999;
- composizione del nucleo familiare;
- incidenza del canone di locazione sul reddito complessivo di cui ai precedenti punti.

Per la formazione della graduatoria trova applicazione la seguente tabella:

Composizione del nucleo familiare		Importo in Euro	Incidenza del canone sul reddito	
N. componenti	Punti		Punti	%
6 ed oltre	100	Fino a €. 6.524,57 da €. 6.524,58 a €. 8.269,66 da €. 8.269,67 a €. 10.014,75 da €. 10.014,76 a €. 11.759,84 da €. 11.759,85 a €. 13.504,93 da € 13.504,94 a €. 15.250,00	100 90 80 70 60 50	da 40,01 ed oltre..... da 35,01% al 40,00%... da 30,01% al 35,00%... da 25,01% al 30,00%... da 20,01% al 25,00% ... da 14% al 20,00%
5.....	90		100	100
4.....	80		90	90
3.....	70		80	80
2.....	60		70	70
1.....	50		60	60
				50

I contributi saranno graduati in proporzione al punteggio conseguito all'interno dei seguenti limiti:

- punteggio massimo conseguito: 100% del contributo massimo ammissibile;
- punteggio minimo conseguito: 25% del contributo massimo ammissibile.

3) LIMITE MASSIMO DEI CONTRIBUTI EROGABILI. Il complesso dei contributi erogabili non potrà in alcun modo eccedere l'importo del fondo assegnato al Comune ai sensi dell'art.11, comma 5, della legge 431/98, eventualmente incrementato con fondi regionali (art. 11, comma 6, legge n. 431/1998) e/o comunali (art.2, comma 1, del D.M. 7 giugno 1999). Qualora la somma complessiva dei contributi assegnati ecceda l'importo del fondo come sopra determinato, i contributi saranno ridotti in proporzione.

4) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. Le domande dovranno essere redatte, in carta libera, esclusivamente sugli appositi moduli forniti dal Comune.

- Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:
- Copia fronte/retro di valido documento d'identità del richiedente che sottoscrive la domanda, ovvero di carta di soggiorno o permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari;
 - Copia del contratto di locazione regolarmente registrato; nell'eventualità in cui nel corso dell'anno 2016, per la conduzione dello stesso alloggio, sia stato stipulato un nuovo contratto per un altro alloggio, al fine di ottenere il contributo anche per il periodo antecedente alla decorrenza del nuovo contratto, è necessario allegare alla domanda copia di ambedue i contratti di locazione regolarmente registrati;
 - Copia della dichiarazione di versamento dell'imposta annuale di registrazione relativa all'anno 2016 oppure documentazione attestante la scelta dell'opzione della cedolare secca;
 - Scheda riepilogativa della situazione reddituale del nucleo familiare riferita all'anno 2016 dei redditi percepiti, compresi gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi;
 - (solo per i nuclei familiari affidati ai Servizi Sociali) Copia del provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile;
 - (solo per i nuclei familiari che includono disabili) Copia del verbale rilasciato dalla Commissione Sanitaria Provinciale Invalidi Civili, attestante la percentuale d'invalidità del soggetto disabile;
 - (solo per i genitori separati o divorziati) Copia della sentenza di separazione/divorzio;
 - Autocertificazione (per chi dichiara reddito pari a zero o se l'incidenza del canone annuo sul reddito sia superiore al 90%).

5) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. Le domande dovranno essere presentate al Protocollo del Comune entro e non oltre le ore 11,30 del giorno 24.09.2018.

Se la domanda è spedita mediante raccomandata postale, fa fede la data di spedizione.

6) FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA. Il Comune, in fase di istruttoria delle domande e di formazione della graduatoria, svolgerà accertamenti sulla veridicità delle condizioni che determinano il punteggio e in ogni caso, prima della erogazione, accerta la permanenza dei requisiti richiesti in capo al richiedente ed al suo nucleo familiare.

7) PUBBLICITA' DELLA GRADUATORIA. La graduatoria definitiva, con l'esatta quantificazione del contributo erogabile ad ogni singolo soggetto, sarà resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio del Comune.

8) EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. I contributi saranno erogati ai singoli beneficiari a seguito di dispositivo di liquidazione della somma da parte della Regione Puglia.

9) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Sulla base di quanto previsto dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali n. 679/2016, il trattamento dei dati raccolti ai fini della partecipazione al presente Avviso sarà improntato ai principi della correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza, rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati. Ai sensi dell'art. 13 del suddetto GDPR 2016/679 il Comune fornisce le seguenti informazioni: - i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per l'assolvimento degli obblighi derivanti da norme di legge che disciplinano il procedimento di assegnazione dei contributi di cui al presente Avviso, anche con l'ausilio di procedure informatiche; - il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in base alla vigente normativa, pena l'impossibilità di partecipare al presente Avviso; i dati raccolti non saranno comunicati ad altri soggetti, diversi dalle Amministrazioni pubbliche coinvolte (Regione Puglia, Stato), né saranno oggetto di diffusione per finalità diverse da quelle istituzionali e statistiche, secondo le disposizioni e i limiti di legge. Il titolare del trattamento è il Comune di Bovino.

10) DISPOSIZIONI FINALI. Per quanto non previsto nel presente bando, si applica quanto previsto: - all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431; - nel D.M. 7 giugno 1999; - nella D.G.R. n. 1468/2018.

Celenza Valfortore 06.09.2018